

DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2016
326/2016/R/EEL

**APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO IN SARDEGNA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: d.lgs 79/99);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- il codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete predisposto da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) (di seguito: Codice di Rete di Terna)
- la comunicazione di Ottana Energia S.p.a. (di seguito: Ottana) del 30 novembre 2012 – prot. Autorità n. 39064 del 30 novembre 2012 (di seguito: prima comunicazione reintegro costi Ottana);
- la comunicazione di Terna del 2 settembre 2015, prot. Autorità n. 25704, del 7 settembre 2015 (di seguito: comunicazione 2 settembre 2015);
- la comunicazione di Terna del 29 febbraio 2016, prot. Autorità n. 7141, del 8 marzo 2016 (di seguito: comunicazione 29 febbraio 2016);
- la comunicazione dell'Autorità del 14 marzo 2016, prot. Autorità n. 7723, del 14 marzo 2016;
- la comunicazione di Terna del 17 marzo 2016, prot. Autorità n. 8268, del 17 marzo 2016;
- la comunicazione dell'Autorità dell'8 aprile 2016, prot. Autorità n. 10488, del 8 aprile 2016 (di seguito: comunicazione 8 aprile 2016);
- la comunicazione di Terna del 15 giugno 2016, prot. Autorità n.17347, del 17 giugno 2016 (di seguito: comunicazione 15 giugno 2016);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 60.1, della deliberazione 111/06 (di seguito, salvo diversamente specificato, gli articoli e i commi sono da intendersi riferiti alla deliberazione 111/06) Terna deve approvvigionarsi delle risorse per il servizio di dispacciamento nell'ambito del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD), organizzato dalla stessa Terna in coerenza con gli obiettivi e i criteri di cui al comma 60.2;
- i criteri, di cui al comma 60.2, prevedono di:
 - a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento;
 - b) offrire agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate alla fornitura delle risorse per il dispacciamento un segnale trasparente del valore economico di dette risorse;
 - c) permettere agli utenti del dispacciamento titolari di unità abilitate alla fornitura delle risorse per il dispacciamento di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;
 - d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse;
- il comma 60.5 prevede che Terna, in deroga a quanto previsto al comma 60.1, ha facoltà di concludere contratti di approvvigionamento a termine delle risorse per il servizio di dispacciamento purché le modalità tecniche, economiche e procedurali adottate per la conclusione dei medesimi siano conformi agli obiettivi e ai criteri di cui al comma 60.2 e siano state approvate dall'Autorità;
- ai sensi del comma 60.6, ai fini della contrattualizzazione a termine, di cui al comma 60.5, Terna è tenuta a trasmettere preventivamente all'Autorità le proposte recanti le modalità tecniche, economiche e procedurali di cui al precedente alinea; l'Autorità si pronuncia sulla proposta trasmessa da Terna entro quindici giorni dalla data di ricevimento della medesima; decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 29 febbraio 2016, Terna ha comunicato all'Autorità e al Ministero alcune analisi sull'evoluzione del carico e del parco di generazione in Sardegna suggerendo l'opportunità di procedere alla stipula di contratti a termine per l'approvvigionamento di riserva terziaria in Sardegna, ai sensi del comma 60.5, al fine di mantenere ad un livello sufficiente i margini di sicurezza del sistema elettrico regionale;
- con la comunicazione 8 aprile 2016, l'Autorità ha richiesto a Terna di formalizzare la proposta dei contratti a termine, articolandola secondo quanto previsto dai commi 60.5 e 60.6 e definendola in coerenza con i criteri e i termini indicati nel prosieguo:
 - i) l'utente del dispacciamento titolare di ciascuna unità da dispacciare è tenuto a presentare sul mercato per il servizio di dispacciamento offerte a salire ad un

- prezzo non superiore al prezzo massimo di cui al successivo punto ii), per quantità pari almeno al minor valore tra la quantità di potenza minima impegnata a salire e la differenza tra la potenza massima risultante dal Registro dinamico delle unità di produzione e il programma post-MI di immissione dell'unità considerata;
- ii) il prezzo massimo a salire è pari al costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione, determinato con i criteri *ex* articolo 64 per il calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della formulazione delle offerte;
 - iii) l'utente del dispacciamento titolare di ciascuna unità da dispacciare riceve mensilmente, a remunerazione del servizio offerto, un corrispettivo espresso in €/anno (di seguito: premio fisso) commisurato alla potenza impegnata e determinato in ragione della differenza tra la quantità di potenza minima impegnata a salire e la potenza a salire effettivamente resa disponibile nel MSD alle condizioni contrattuali;
 - iv) costituiscono condizioni risolutive espresse del contratto sia la decorrenza del primo periodo di consegna relativo a contratti di opzione oggetto del Mercato della capacità, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, sia l'assoggettamento a regimi di essenzialità *ex* deliberazione 111/06;
- con la comunicazione 15 giugno 2016, Terna ha inviato all'Autorità la proposta per la stipula di contratti per l'approvvigionamento a termine di riserva terziaria in Sardegna (di seguito: proposta contrattuale di Terna), evidenziando come questa soluzione consenta di ridurre e stabilizzare gli oneri di approvvigionamento delle risorse di dispacciamento in Sardegna sia rispetto alla stima dei costi che il sistema elettrico potrebbe sostenere nel 2016 in assenza della contrattualizzazione a termine sia rispetto alla stima dei costi di competenza dell'anno 2015 sostenuti complessivamente dal sistema elettrico allorché era applicata in Sardegna la disciplina degli impianti essenziali;
 - la proposta contrattuale di Terna prevede:
 - i) di contrattualizzare a termine il prodotto riserva terziaria di sostituzione a salire, con definizione di un fabbisogno totale a livello dell'intera zona Sardegna e di un fabbisogno del Sud che dovrà essere necessariamente approvvigionato su unità localizzate nel sud dell'isola;
 - ii) di riservare la partecipazione agli impianti composti da unità di produzione termoelettriche abilitate alla presentazione di offerte su MSD localizzate in Sardegna diverse dai turbogas a ciclo aperto (di seguito: impianti ammessi);
 - iii) di erogare alle controparti contrattuali un premio fisso (in €/anno) a fronte dell'obbligo di presentare su MSD, in tutte le ore del periodo contrattuale, offerte a salire ad un prezzo non superiore al costo variabile riconosciuto (calcolato secondo i criteri dell'articolo 64), per una quantità pari almeno al minor valore tra la quantità contrattualizzata e i margini a salire disponibili post-mercato infragiornaliero; l'ammontare effettivo del premio erogato a ciascuna controparte contrattuale è proporzionale all'effettiva quantità offerta su MSD alle condizioni contrattuali; è previsto un conguaglio se

- l'indisponibilità dell'impianto di produzione nel periodo considerato è risultata inferiore alla media storica;
- iv) di prevedere che il premio fisso e le quantità contrattualizzate relative a ciascuna impianto ammesso derivino da offerte opportunamente presentate dai relativi utenti del dispacciamento in un'unica sessione (una e una sola offerta indivisibile per la potenza massima equivalente di ciascuna unità di produzione, indicando il relativo prezzo richiesto, espresso in €/MW/anno);
 - v) di escludere le offerte presentate ad un prezzo superiore a un prezzo di riserva unitario corrispondente al rapporto tra limite di spesa complessivo e il fabbisogno per l'intera isola; il prezzo di riserva unitario e il limite di spesa complessivo non sono comunicati agli operatori;
 - vi) di selezionare le offerte soddisfacendo, in primo luogo, il fabbisogno per il Sud e, successivamente, il fabbisogno per l'intera isola (al netto delle offerte accettate per il Sud); inoltre le assegnazioni sono svolte, laddove possibile, in modo da dare priorità ad un approvvigionamento distribuito su più siti produttivi, per minimizzare il rischio di indisponibilità contemporanea;
 - vii) di selezionare un quantitativo complessivamente inferiore al fabbisogno totale della Sardegna, qualora la selezione di una unità di produzione aggiuntiva determini il superamento del limite di spesa complessivo;
 - viii) di risolvere automaticamente il contratto in caso di risoluzione del contratto di dispacciamento in immissione, assoggettamento ad uno dei regimi di essenzialità *ex* deliberazione 111/06 o decorrenza del primo periodo di consegna del mercato della capacità.

CONSIDERATO CHE:

- gli oneri per l'approvvigionamento delle risorse di dispacciamento (di seguito: oneri di dispacciamento) in Sardegna sono risultati negli ultimi mesi particolarmente elevati soprattutto per effetto della combinazione fra l'indisponibilità di alcuni impianti di produzione e il mancato dispacciamento in esito ai mercati dell'energia degli impianti ammessi;
- la proposta contrattuale di Terna rispetta i criteri di cui al comma 60.2; in particolare, essa consente di minimizzare e stabilizzare gli oneri di dispacciamento in Sardegna, fornendo segnali di prezzo espliciti agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti ammessi in merito al valore a cui il sistema elettrico è disposto a pagare le risorse fornite dagli impianti stessi;
- gli impianti localizzati in Sardegna, non ammessi alla procedura di cui alla proposta contrattuale di Terna, sarebbero comunque impossibilitati a fornire il servizio richiesto in quanto dotati di capacità di modulazione limitata temporalmente o in quanto già assoggettati in tutto o in parte alla disciplina tipica di cui agli articoli 63, 64 e 65 o alla disciplina alternativa di cui all'articolo 65bis, previste per gli impianti essenziali;

- con la comunicazione 15 giugno 2016, Terna ha, altresì, fornito, per ciascun impianto ammesso, tutti i dati e le informazioni rilevanti per la determinazione del costo variabile riconosciuto di cui al comma 64.29;
- la proposta contrattuale di Terna non riconosce in modo esplicito i costi relativi all'avviamento e alle prove effettuate dall'impianto per vincoli autorizzativi o di legge (di seguito: costi specifici);
- i costi specifici, se non riconosciuti nel contratto dovrebbero essere internalizzati nell'offerta per il premio, con il rischio che i prezzi di offerta possano risultare superiori al premio di riserva unitario, facendo vanificare gli effetti di mitigazione degli oneri di dispacciamento in Sardegna associati alla contrattualizzazione a termine.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta di approvvigionamento a termine di riserva terziaria a salire in Sardegna, al fine di stabilizzare e minimizzare gli oneri di dispacciamento in Sardegna a carico del sistema elettrico;
- prevedere che i contratti a termine, di cui alla proposta contrattuale di Terna, decorrano dall'1 luglio 2016 e abbiano scadenza il 31 dicembre 2018, al fine di ridurre tempestivamente gli oneri a carico del sistema elettrico e dare stabilità ai costi di dispacciamento nell'isola su un orizzonte pluriennale;
- espungere dalla proposta contrattuale di Terna, contrariamente a quanto indicato nella comunicazione 8 aprile 2016:
 - a) la clausola di risoluzione automatica in caso di assoggettamento al regime di essenzialità al fine di non vanificare l'effetto di contenimento degli oneri di dispacciamento in Sardegna associato ai contratti a termine;
 - b) la clausola di risoluzione automatica in caso di decorrenza del mercato della capacità al fine di dare maggiore certezza alla durata dei contratti;
- prevedere che gli utenti del dispacciamento che abbiano presentato offerte ad un prezzo superiore al premio di riserva unitario possano effettuare fino a quattro rilanci con un ribasso minimo di offerta pari al 10% del premio originariamente offerto; e che tali rilanci avvengano prima della selezione delle offerte nel rispetto dei vincoli di fabbisogno e di approvvigionamento su differenti siti produttivi;

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- approvare, in relazione agli impianti ammessi, le proposte sui dati e le informazioni di cui al comma 64.29, presentate da Terna con la comunicazione 15 giugno 2016, fatto salvo quanto di seguito precisato:
 - a) in generale, l'approvazione attiene esclusivamente alle variabili indicate al comma 64.29 e alle metodologie standard di valorizzazione dei combustibili e dei relativi costi di logistica;
 - b) nel caso dell'impianto Fiumesanto:

- i) non si approva la modifica sulla percentuale standard per la valorizzazione della componente a copertura del corrispettivo di sbilanciamento; per tale componente l'Autorità ritiene opportuno mantenere un valore identico per tutti gli impianti termoelettrici, allineato con la proposta standard inviata da Terna con la comunicazione 2 settembre 2015;
 - ii) non si approva la modifica sulla valorizzazione relativa alla tipologia di olio combustibile utilizzato nel menzionato impianto in quanto il valore richiesto dall'utente del dispacciamento rappresenta un acquisto a termine a copertura del rischio prezzo e del rischio volume su un orizzonte pluriennale, effettuato a un valore significativamente superiore rispetto alle attuali quotazioni del prodotto di riferimento;;
- c) nel caso dell'impianto Ottana:
 - i) non si approva la modifica sulle accise per i combustibili in quanto la valorizzazione esplicita in €/MWh richiesta dall'utente del dispacciamento è già implicitamente inclusa nei criteri di cui all'articolo 64 a partire dal valore dell'accisa per unità di combustibile moltiplicata per il rendimento dell'impianto espresso in unità di combustibile/MWh;
 - ii) non si approva la modifica sul tempo di preavviso in quanto la richiesta dell'utente del dispacciamento non è compatibile con i tempi di funzionamento del MSD;
- al fine di riconoscere i costi specifici e favorire la presentazione di offerte a prezzi non superiori al premio di riserva unitario integrare la proposta contrattuale prevedendo:
 - a) un corrispettivo a copertura dei costi di avviamento fino al parallelo, pari al cap di cui al paragrafo 4.8.4.2 del Codice di Rete di Terna, previsto per le offerte di accensione relative a unità di produzione termoelettriche diverse dai turbogas a ciclo aperto; tale corrispettivo dovrà essere erogato se l'impianto completa la manovra di accensione entro il periodo rilevante previsto da Terna, indipendentemente che tale manovra sia stata svolta in modo conforme ai criteri di cui al Capitolo 7 del Codice di Rete di Terna;
 - b) un corrispettivo a copertura dei costi di avviamento legati alla rampa, pari, per ciascun periodo rilevante interessato dalla rampa di avviamento (si considerano interessati alla rampa i periodi rilevanti fino a 18 ore prima del primo periodo rilevante per il quale Terna ha richiesto la presenza dell'unità al minimo tecnico), al prodotto fra:
 - i) la differenza fra l'energia effettivamente immessa in rete dall'unità nel periodo rilevante e l'energia attribuita a detta unità da Terna ai fini del *settlement* nel medesimo periodo rilevante;
 - ii) la differenza fra il costo variabile riconosciuto all'unità e il prezzo di valorizzazione degli sbilanciamenti positivi, relativo al medesimo periodo rilevante applicabile all'unità stessa;
 - c) un corrispettivo a copertura dei costi legati alle prove per vincoli autorizzativi e di legge pari, per ciascun periodo rilevante oggetto di prova comunicato a Terna, al prodotto fra l'energia effettivamente immessa in rete dall'unità nel periodo

rilevante e la differenza fra il costo variabile riconosciuto all'unità e il prezzo zonale del mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante.

- precisare che quanto approvato con il presente provvedimento in tema di costo variabile riconosciuto e di costi specifici ha un'efficacia limitata all'implementazione della proposta contrattuale di Terna e non è da considerare applicabile ai regimi di essenzialità *ex* deliberazione 111/06

DELIBERA

1. di approvare la proposta contrattuale, inviata da Terna con la comunicazione 15 giugno 2016, come modificata e integrata in termini di clausole e corrispettivi per il riconoscimento dei costi specifici, secondo quanto esplicitato in premessa;
2. di prevedere che i contratti decorrano dall'1 luglio 2016 e abbiano scadenza il 31 dicembre 2018 e che, di conseguenza, Terna selezioni le relative controparti contrattuali entro il 28 giugno 2016;
3. di approvare la proposta sui dati e le informazioni di cui al comma 64.9, presentate da Terna con la comunicazione 15 giugno 2016, eccezione fatta per quanto esplicitato in premessa;
4. di stabilire che Terna informi l'Autorità sugli esiti della procedura di approvvigionamento prevista dalla proposta contrattuale di Terna;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a Terna S.p.a., a Enel Produzione S.p.a., a Ep Produzione S.p.a. e ad Ottana Energia S.p.a.;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni